

PROVINCIA DI PADOVA



SETTORE VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE

Dirigente Responsabile : Ing. RENATO CECCATO

Padova, 1 ottobre 2011

Note intervento Ing. Roberto Scarparo sul decreto 13/04/2011 attuativo obblighi D.Lgs.81/2008 smi alle associazioni di volontariato e organizzazione di Protezione Civile

**Applicazione delle misure previste dal D.Lgs.81/2008 s.m.i.
ai gruppi di volontari della Protezione Civile**



Testo Unico sulla Sicurezza

D.Lgs. 81/2008 che ha abrogato i D.Lgs. 626/1994, D.Lgs. 494/1996, D.Lgs. 493/1996, DPR 547/1955, DPR 303/1956, etc ... etc...



Attenzione a **non recepire** il messaggio che le organizzazioni di volontariato e di Volontari della Protezione Civile possano operare al di fuori di quelle che sono le norme e leggi poste a tutelare la sicurezza e salute degli operatori o con particolari forme di diffusa tolleranza rispetto all'elusione o alla non applicazione di quelle che sono le fondamentali modalità operative poste per prevenire gli infortuni o le malattie professionali.

Come noto il D.Lgs. 81/2008 ha abrogato la previgente normativa relativa alle diverse attività lavorative e al suo interno sono confluite, in parte aggiornate e modificate le tante normative che prima erano invece disperse in molti provvedimenti intervenuti dal dopoguerra in poi e anche prima (in alcuni casi), andando a costituire un Testo Unico sulla sicurezza del lavoro.

In questo Testo Unico vi sono tanti aspetti formali concernenti la sicurezza, ma moltissimi sostanziali.

Ad esempio vi sono le modalità di come devono essere realizzate ed utilizzate le scale da lavoro, come devono essere effettuati gli scavi, come si deve essere operare in quota in sicurezza, quanto lontano si deve operare dalle linee elettriche con cavi nudi per essere sicuri di non essere vittime di elettrocuzione etc etc...

Dal D.Lgs. 81/2008

**Ai fini ed agli effetti delle
disposizioni del D.Lgs. 81/2008**

**Anche il volontario della protezione
civile è un lavoratore,**

Art. 2 comma 1 p.to a)

Nel Testo Unico è affermato che il Volontario è un lavoratore.

Quindi il volontario è destinatario degli obblighi posti alla sua salvaguardia per quanto concerne la sicurezza e salute contenuti nel decreto (sicuramente quelli sostanziali) o in altre norme che hanno nel lavoratore il soggetto tutelato.

Pur rientrando nella definizione di lavoratore al volontario, in base alla specifica normativa, non sono riservate quelle tutele previste dall'INAIL (assicurazione obbligatoria posta a tutela dei lavoratori) in caso di incidente, infortunio o morte che dovesse derivare al personale volontario. Questo ha le sue tutele nell'assicurazione obbligatoria che l'associazione o l'organizzazione deve necessariamente attivare per essere riconosciuta ed iscritta

Dal D.Lgs. 81/2008

Nei riguardi, ... delle organizzazioni di volontariato della protezione civile le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate ... con decreto ministero

Art. 3 comma 3 bis

Il legislatore ha poi stabilito il principio che l'applicazione delle norme in parola devono essere applicate tenendo conto delle "particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività ...".

E' chiaro che, con riferimento al Volontario della Protezione Civile, le eventuali eccezioni trovano la loro naturale applicazione in "periodo di guerra", mentre in "tempo di pace" le attenzioni e le misure preventive è auspicabile e necessario siano tutte attuate, anche perché, a prescindere dalle responsabilità, l'associazione ha tutto l'interesse di garantire la sicurezza e salute del suo volontariato che così sarà sempre operativo

DM 13 Aprile 2011

Art. 3 disposizioni relative alle organizzazioni di volontariato della protezione civile

3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il legale rappresentante delle organizzazioni e' tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.

Chi è il "datore di lavoro" dell'organizzazione di volontari della protezione civile ?

Appunto in virtù della necessità, per altro prevista, di stabilire la particolare applicazione del Testo Unico sulla sicurezza al mondo delle organizzazioni di volontariato è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo, che detta i criteri di applicazione degli obblighi posti a tutela di sicurezza e salute dei Volontari.

Il principale destinatario degli obblighi del decreto in parola è il "LEGALE RAPPRESENTANTE" dell'Organizzazione di volontariato.

Mentre nel Testo Unico viene sempre nominato il datore di lavoro quale destinatario di molteplici obblighi, in questo decreto si parla solamente di Legale Rappresentante, che evidentemente è il "Datore di Lavoro" per quel "lavoratore atipico" che è il volontario nello svolgimento della sua attività .

E' automatico che nel campo della Protezione Civile per le organizzazioni comunali il Sindaco sia il Legale Rappresentante, per la Provincia sarà la Presidente, per le Unioni dei Comuni sarà il Presidente dell'Unione etc etc.


Al contrario di quanto disposto dal Testo Unico nulla in questo decreto viene detto in relazione all'eventuale delega di poteri (e quindi anche di responsabilità) in materia di sicurezza, quindi sicuramente il Legale Rappresentante dell'organizzazione deve rispettare i precetti previsti dall'art. 4 del decreto, che vedremo di seguito.

Se vi dovessero esserci all'interno dell'organizzazione altre forme di prestazioni riconducibili a rapporti di lavoro veri e propri, qualora fosse la loro natura, a questi si applica tutto ciò che nello specifico prevede il Testo unico sulla sicurezza e il decreto del 13 aprile non trova applicazione.

DM 13 Aprile 2011

Art. 4 obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile

1. Le organizzazioni **curano** che il **volontario** aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e **sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento**, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (privacy), fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario potrà essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate.



Ecco ciò che il Legale Rappresentante dell'Organizzazione deve assicurare al volontario in relazione agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008.

In questo articolo i cui obblighi sono posti in capo al Legale Rappresentante è indicato che “le organizzazioni curano”, ciò evidentemente significa che il Legale Rappresentante avrà la responsabilità di creare una struttura gerarchica tale che attui in concreto quanto previsto, da cui ogni gruppo sarà strutturato con le figure classiche previste anche dal Testo Unico in termini di dirigente e preposti che ciascuno per i propri ruoli renda effettivo ciò che è prescritto per salvaguardare la sicurezza e la salute del Volontario. Ovviamente il Legale Rappresentante avrà la responsabilità in “eligendo e vigilando” sull'organizzazione e sulla sua concreta gestione, fatte salve altre ulteriori responsabilità di dirigenti e preposti. In questa gerarchia direi che il Coordinatore del Gruppo Comunale o Intercomunale ricopre le funzioni equivalente al Dirigente, ovvero persona che “attuа le direttive del Legale Rappresentante organizzando l'attività e vigilando su di essa”, mentre i capisquadra hanno funzione di preposti, ovvero persone che “sovrintendono all'attività dei volontari ... garantendo che la stessa sia volta conformemente alle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione secondo le modalità indicate nel corso di esercitazioni o istruzioni o attività formativa ed informatica impartita.


Nel leggere il testo si vede che gli estensori hanno voluto mettere al centro proprio la figura del singolo volontario, essendoci proprio riferimento diretto a questa figura e ai compiti “da lui svolti” come letteralmente recita il testo. Elementi fondamentali della prevenzione, ovvero le misure per eliminare o ridurre al minimo le probabilità che si verifichino incidenti o infortuni e della protezione ovvero le misure da adottare per eliminare e contenere al minimo eventuali danni prodotti dal rischio residuale che non è stato possibile eliminare, sono la formazione, l'informazione e l'addestramento. Vi è inoltre l'obbligo di sottoporre inizialmente il volontario ad un controllo sanitario, che si presume sia atto a stabilire la sua idoneità psicofisica alle attività che sarà chiamato a svolgere durante il suo operare per l'organizzazione.

DM 13 Aprile 2011

Art. 4 obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile

2. Le organizzazioni curano che il **volontario** aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei **compiti da lui svolti**, sia dotato di **attrezzature** e **dispositivi di protezione individuale (DPI)** idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso **conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante**.

3. Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro.



Il volontario, in base agli scenari di rischio cui è chiamato ad operare deve avere idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) e attrezzature idonee. Le organizzazioni, sempre tramite le strutture già indicate devono assicurare che il volontario sia formato ed addestrato al loro uso secondo le istruzioni indicate dal fabbricante.


Ne consegue che presso i magazzini della Protezione Civile le attrezzature conservate dovrebbero tutte essere corredate delle istruzioni del fabbricante, come pure i DPI. Il tutto dovrebbe poi essere idoneo per lo specifico impiego. Il volontario dovrebbe poi essere formato, istruito ed avere accesso alle predette istruzioni.

DM 13 Aprile 2011

Art. 4 obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile

2. Le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.

3. Le sedi delle organizzazioni, **salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa**, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, **non sono considerati luoghi di lavoro**.




Viene stabilito che le Sedi delle organizzazioni, salvo i casi nei quali nelle stesse Sedi si svolga un'attività lavorativa, i luoghi delle esercitazioni, di formazione ed intervento non sono considerati luoghi di lavoro.

Ecco quindi che se una sede è anche luogo di lavoro di qualcuno, ovvero la stessa organizzazione ha al suo interno persone con contratto di lavoro di qualsiasi tipologia, quella sede è a tutti gli effetti considerata luogo di lavoro, con tutti gli aggravii normativi che la cosa comporta. Ad esempio ci dovrebbe essere il documento di valutazione del rischio che l'attività lavorativa comporta ed altri adempimenti formali

DM 13 Aprile 2011
Art. 2 campo di applicazione

1. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, quali:

- a) necessita' di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
- b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;
- c) imprevedibilita' e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilita' pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;




L'articolo 2 del decreto indica le motivazioni che inducono a “mitigare” l'applicazione dell'intero impianto normativo del Testo Unico, da limitarsi alle cose sostanziali e non formali

DM 13 Aprile 2011

Art. 2 campo di applicazione

1. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, quali:

- a) **necessita' di intervento immediato** anche in assenza di preliminare pianificazione;
- b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;
- c) imprevedibilita' e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilita' pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;




Tra le ragioni vi è l'immediatezza degli interventi richiesti che deve avvenire anche in assenza di una pianificazione preliminare, ovvero di casi contemplati in una valutazione dei rischi scritta

DM 13 Aprile 2011
Art. 2 campo di applicazione

1. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, quali:

- a) necessita' di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
- b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, **improntata a carattere di immediatezza operativa**;
- c) imprevedibilita' e indeterminazione del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilita' pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;




Lo stesso dicasi per l'organizzazione di mezzi e logistica che deve essere immediatamente operativa

DM 13 Aprile 2011
Art. 2 campo di applicazione

1. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, quali:

- a) necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
- b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;
- c) **imprevedibilità e indeterminatezza** del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;



La parte più importante risiede nel punto c del comma 1, ovvero l'impossibilità dell'effettuazione preventiva della valutazione del rischio nelle attività che hanno, come quelle della protezione civile un alto grado di imprevedibilità ed indeterminatezza.


E' chiaro che detti principi sono riferibili all'attività del Volontario nella fase dell'emergenza o pre-emergenza.

DM 13 Aprile 2011
Art. 2 campo di applicazione

d) **necessita' di derogare**, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.

2. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto **non puo' comportare, l'omissione o il ritardo delle attivita' e dei compiti di protezione civile**, connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

3.




Analogamente uno dei motivi per i quali si cerca la semplificazione nell'applicazione delle norme del Testo Unico è la necessità di derogare alle procedure e agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, prevalentemente per gli aspetti formali (quindi riferibili alle parti documentali della sicurezza).

DM 13 Aprile 2011
Art. 2 campo di applicazione

d) necessita' di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.

2. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto **non puo' comportare, l'omissione o il ritardo delle attivita' e dei compiti di protezione civile**, connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

3.



In ogni caso viene stabilito il principio che l'applicazione delle disposizioni del decreto, quindi quello in parola e conseguentemente il Testo Unico, nelle attività di emergenza e soccorso non possono comportare omissioni o ritardi.

DM 13 Aprile 2011

Art. 1 definizioni

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per:

a) «organizzazione di volontariato della protezione civile»: ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, **avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti**, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi comprese le attività di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nonché **attività di formazione e addestramento, nelle stesse materie**;

E' particolarmente importante mettere a fuoco il campo di validità delle norme contenute nel decreto attuativo.


Queste sono applicabile alle organizzazioni e ai gruppi di volontariato che svolgono attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi calamitosi soccorso alle popolazione etc ... etc ... e le correlate attività di formazione ed addestramento nelle stesse materie.

E' evidente che per i volontari, pur facenti parte di una organizzazione di Protezione Civile, intenti ad attività diverse da quelle elencate nella slide se coinvolti in un infortunio o un incidente sia difficile evocare quali condizione esimenti il non aver applicato in modo concreto le misure di prevenzione e protezione previste dal Testo Unico.

DM 13 Aprile 2011
Art. 1 definizioni

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per:

- b) **«formazione»**: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- c) **«informazione»**: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative;




Importante è focalizzare il significato di quelle che il decreto individua come le vere e proprie leve di prevenzione e protezione per garantire la salute e sicurezza del volontario. La formazione è una delle principali, una volta che riesce a trasferire conoscenze e procedure per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative e che consente al volontario di identificare i rischi connessi alle attività da svolgere e qualora non sia possibile eliminarli, potrà ridurli gestendone poi la parte residua adottando idonee misure di protezione.

DM 13 Aprile 2011
Art. 1 definizioni

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per:

- b) «**formazione**»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- c) «**informazione**»: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative;



Un'altra delle fondamentali leve da dare al volontario è l'informazione, ovvero dargli la capacità, tramite il trasferimento di un insieme di conoscenze utili all'identificazione dei rischi connessi con le sue attività operative (questo sempre nell'ambito del soccorso ed emergenza) al fine che gli stessi possano essere eliminati e qualora ciò non sia possibile, ridotti o comunque gestiti per essere affrontati con idonee misure protettive.

DM 13 Aprile 2011

Art. 1 definizioni

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per:

d) **«addestramento»**: complesso di attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento;

e) «controllo sanitario»: insieme degli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e province autonome, emanate specificatamente per il volontariato oggetto del presente decreto, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attività di controllo sanitario nello specifico settore, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria.

L'addestramento riguarda l'attività di far apprendere in modo corretto l'uso delle attrezzature, macchine ed impianti in dotazione. E' compreso nell'addestramento anche il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che, visto il fatto che permanendo i rischi residui, non eliminabili dalle misure di prevenzione o non potendosi adottate, data la natura degli interventi, sistemi di protezione collettiva, a maggior ragione saranno indispensabili.

DM 13 Aprile 2011

Art. 1 definizioni

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per:

d) «addestramento»: complesso di attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento;

e) «**controllo sanitario**»: insieme degli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e province autonome, emanate specificatamente per il volontariato oggetto del presente decreto, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attività di controllo sanitario nello specifico settore, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria.


Viene infine stabilito che per il volontariato vi sia un controllo sanitario che consiste in un insieme di accertamenti medici di base che verrà definita dalle regioni e province autonome. Detti controlli saranno mirati a stabilire le condizioni di salute del volontario quale misura generale di prevenzione. Sicuramente detta misura sarà applicata al momento del reclutamento, per capire se vi siano ragioni ostative in relazione allo stato di salute all'attività prevedibile cui è chiamato il volontario durante le attività di soccorso ed emergenza o anche di prevenzione e controllo.

Non rientra in detta attività di controllo sanitario quella della sorveglianza sanitaria prevista dal Testo Unico sulla Sicurezza, che dovrà essere attuata qualora il volontario possa essere addetto a mansioni che lo espongono a quei rischi oltre quelle soglie (valore di azione) per le quali è previsto appunto che sia attuata dai cosiddetti “medici competenti” la sorveglianza sanitaria vera e propria, che tra l'altro necessita di visite periodiche specifiche in funzione dell'effettiva esposizione ai rischi che ne determinano la necessità.

DM 13 Aprile 2011
Art. 5 sorveglianza sanitaria

1. Le organizzazioni di volontariato oggetto del presente decreto, la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico **individuano i propri volontari** che, nell'ambito dell'attività di volontariato, **svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio** di cui al decreto legislativo n. 81/2008 in misura superiore alle soglie (limiti di azione) previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.

.....




Qui è richiamato l'articolo che esplicitamente prescrive anche per il volontario della PC la sorveglianza sanitaria, qualora sia esposto a quei rischi per la quale la stessa diventa obbligatoria per il superamento dei limiti di azione indicati dal D.Lgs. 81/2008. Analogamente il testo prevede che la sorveglianza sanitaria sia anche svolta negli altri casi previsti dal Testo Unico, il che implicitamente implica che nei casi previsti debbano essere fatti a cura del medico competente anche gli accertamenti in ordine all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o all'abuso di sostanze alcoliche. Come indicato dal testo del decreto ministeriale la sorveglianza sanitaria non riguarderà a tappeto tutti i volontari, che dovrà **solamente riguardare** (anche per gli aspetti della privacy) i volontari realmente esposti oltre i valori di azione o quelli che, per quanto concerne le sostanze stupefacenti ed alcoliche, sono addetti a mansioni particolari, quali la guida di mezzi di trasporto, la conduzione di mezzi per la movimentazione merci, quali i muletti, bracci meccanici, gru o autogru o movimentazione terra come pale meccaniche o minipale, terne o mezzi assimilabili. In genere la guida dei mezzi della PC che richiede la patente B deve essere effettuata in assenza di assunzione di sostanze alcoliche da parte del conducente. I test per verificare l'assenza da dipendenza delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono necessari per coloro che sono addetti alla guida di mezzi che necessitano di patente C o di categoria superiore, oltre che nei casi già indicati in merito alla movimentazione terra o merci.

DM 13 Aprile 2011
Art. 5 sorveglianza sanitaria

1. Le organizzazioni di volontariato oggetto del presente decreto, la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico **individuano i propri volontari** che, nell'ambito dell'attività di volontariato, **svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio** di cui al decreto legislativo n. 81/2008 in misura superiore alle soglie (limiti di azione) previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.

.....




Per la natura delle attività svolte dalla PC le esposizioni personali ai fattori di rischio non sono facilmente determinabili in quanto per la loro corretta individuazione è spesso necessario conoscere la durata dell'esposizione, cosa questa di difficile individuazione in quanto l'attività del volontario è difficilmente predicibile, proprio per il carattere di imprevedibilità degli interventi. Un criterio senz'altro cautelativo per il volontario e anche per l'organizzazione di volontariato può essere quello di considerare come tempo di esposizione ai fattori di rischio quelli risultanti dalle esercitazioni, che come sopra accennato, sono momenti importanti e sostanziali delle attività di prevenzione che l'organizzazione deve mettere in atto, che richiedono la necessaria pianificazione. Di seguito si danno dei criteri per capire quali possano essere dei valori di azione oltre i quali l'esposizione a determinati fattori di rischio comporta l'attivazione della sorveglianza sanitaria:

Uso di seghe a catena con motore a scoppio :	20 – 60 minuti ;
Impiego martello demolitore elettrico :	1 – 2 ore ;
Ruspe non silenziate, con cabina aperta	2 – 4 ore ;

DM 13 Aprile 2011
Art. 5 sorveglianza sanitaria

.....

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono d'intesa le modalita' dello svolgimento delle attivita' di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 81/2008 compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, anche ricorrendo a convenzioni con le organizzazioni di cui all'art. 2, comma 1, che dispongano tra i propri aderenti ed iscritti, di medici muniti dei requisiti previsti dall'art. 38 del decreto legislativo n. 81/2008, nonche' le forme organizzative per assicurare, con oneri a proprio carico, l'individuazione dei medici competenti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2008.



Nelle more dell'emanazione dei regolamenti attuativi e nelle difficoltà che dal punto di vista economico possono attraversare le organizzazioni di volontariato, tenendo conto che anche le prestazioni dei medici e medici competenti che difficilmente saranno gratuite, si suggerisce di utilizzare le dichiarazioni di idoneità alla mansione rilasciate dal medico competente del datore di lavoro del volontario. Questo ovviamente significa che il volontario sia addetto nell'organizzazione a mansioni più o meno analoghe a quelle ricoperte durante la normale attività lavorativa, come per altro logico. Per ruoli quali autista o manovratore di mezzi movimentazione terra o merci il problema non dovrebbero esserci problemi, nel senso che, se una persona è addetta come lavoratore subordinato alle predette mansioni, esibendo il parere del medico competente del datore di lavoro per la medesima mansione, è ragionevole ritenere che il volontario sia idoneo a svolgere le stesse mansioni anche per la PC (compreso anche l'accertamento della non assunzione di sostanze stupefacenti o dell'assenza di alcol dipendenza).

Chiaramente per il volontario lavoratore autonomo, studente, pensionato o comunque non lavoratore dipendente nella vita "ordinaria", i suggerimenti di cui sopra non sono applicabili, pertanto:

o si evita di adibirlo a quelle mansioni che possono comportare l'esposizione a rischi oltre i limiti di azione o alla conduzione di mezzi movimentazione terra o merci;

o se viene adibito a mansioni per le quali è necessaria la sorveglianza sanitaria lo si sottopone alle visite mediche previste.

DM 13 Aprile 2011
Art. 8 disposizioni transitorie e finali

1. Sono considerate, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, comma 1, le attività di cui abbia beneficiato il volontariato, compatibilmente con gli scenari di rischio ove già individuati dalle autorità competenti, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo.

Publicato G.U. 159 11 luglio 2011

Nelle disposizioni transitorie e finali viene stabilito che le attività di informazione, formazione ed addestramento, oltre che le **eventuali visite mediche** di cui abbia beneficiato il volontariato, compatibilmente con gli scenari di rischio già individuati dalle autorità competenti, svolte anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, fissata a 180 giorni a decorrere dall'11 luglio 2011, sono considerate l'adempimento agli obblighi previsti dall'art. 4 comma 1 del decreto.

Tali disposizioni avranno valore soprattutto nel caso di incidenti, infortuni o danni per la salute che dovessero riguardare il volontario come norma di carattere esimente per l'associazione (ammesso che possa dimostrare di avere in modo concreto svolto le attività) rispetto agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008.